REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 032 DEL 13 DIC. 2019

OGGETTO: Pubblicazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale - 2 semestre 2019 - ai sensi dell'art. 92 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi, come introdotto dall'ACN del 21/06/2018, e dell'Accordo regionale della medicina generale (AIR), recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale comunicati dalle Aziende ULSS sulla base dei criteri stabiliti dall'ACN della medicina generale vigente.

IL DIRETTORE
UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI

VISTO l'art. 92 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi, come introdotto dall'ACN del 21/06/2018, che prevede che la Regione pubblichi nel Bollettino Ufficiale gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, individuati dalle Aziende ULSS.

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n.4395 del 30/12/2005.

DATO ATTO che per l'assegnazione degli incarichi vacanti si utilizza la graduatoria regionale valevole per il 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 4 dell'11/01/2019.

PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle Aziende ULSS, relative al 2 semestre 2019, agli atti della struttura regionale competente, elencati nell'**Allegato A)** parte integrante del presente provvedimento.

RICORDATO che in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 recante: "*Trasferimento all'Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (...)*", la procedura di assegnazione delle carenze inerenti la medicina generale è stata affidata ad Azienda Zero, quale ente di governance della sanità regionale veneta la quale, tramite l'U.O.C. Gestione Risorse Umane provvederà all'individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all'art. 92 dell'ACN per la Medicina Generale 23/03/2005 e smi, come introdotto dall'ACN 21/06/2018, per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico).

DATO ATTO che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 92, i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare domanda, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente atto, all'Azienda Zero secondo lo schema di Modulo di cui all'**Allegato B)**, parte integrante del presente provvedimento, seguendo le "*Avvertenze Generali*" ivi indicate.

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda l'attività convenzionata, ai fini della successiva assegnazione degli incarichi di emergenza sanitaria territoriale, troverà applicazione l'art. 92 dell'ACN vigente, nella nuova formulazione introdotta in data 21/6/2018; pertanto:

"5. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale acquisito dopo la frequenza all'apposito corso di formazione."

6. *possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:*
   a) *i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per l'emergenza sanitaria territoriale in un'Azienda della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in un'Azienda di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno 2 anni dell'incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili di ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;*
   b) *i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriali con priorità per:*
      I. *medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale di cui al Capo III,*
      II. *medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della stessa Regione, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante,*
      III. *medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;*
   c) *i medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 4".*
7. *I medici già titolari d'incarico di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato possono concorrere all'assegnazione solo per trasferimento.*
8. *I medici comma 6 lett. a) sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico ex art. 18 co.1.*
9. *I medici di cui comma 6 lett. b) sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 15.*
10. *In caso di pari posizione i medici di cui al comma 6, lett. a) sono graduati nell'ordine di minore età, voto di laurea, ed anzianità di laurea.*
11. *I medici di cui al comma 6 lett. c) sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.*
12. *(...)*
13. *Vengono interpellati i medici di cui al comma 6, lett. a), successivamente i medici di cui alla lett. b) ed infine i medici di cui alla lett. c) con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione."*

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12/2019, dell'art. 12 del D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni in L. n. 60/29019, delle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome successivamente approvate il 25/07/2019 nelle more della definizione dell'ACN con i medici di medicina generale, nonché ai sensi del recente "*Verbale Preintesa - Ipotesi ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e smi*" sottoscritto in data 5/09/2019 e attualmente in corso di recepimento, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

- in caso di mancata assegnazione degli incarichi ai medici di cui al citato art. 92, comma 6, lett. a), b) e c) possono concorrere al conferimento i medici di cui all'art. 9, comma 1 del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12/2019 (medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale);
- successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni in L. n. 60/2019 (medici già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'ACN per la medicina generale per almeno 24 mesi anche

non continuativi, nei 10 anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale);

- i medici in formazione in possesso dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale di cui all'art. 96 dell'ACN vigente possono presentare domanda di assegnazione esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale;
- i medici in formazione ai sensi del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12/2019 e del D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni in L. n. 60/2019, sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea e all'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione;
- al termine di tutte le procedure previste ai sensi dell'ACN vigente, dell'avviso e conseguente convocazione degli aventi diritto, dopo aver ricevuti gli atti, l'Azienda interessata conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, ovvero l'incarico temporaneo, ai medici in formazione ex D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12/2019 ed ex D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni in L. n. 60/2019, con provvedimento del Direttore Generale, con indicazione del termine di inizio dell'attività da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici;
- il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato ai medici in formazione ex D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12/2019 ed ex D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni in L. n.60/2019, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo;
- ove il corso di formazione specifica in medicina generale è strutturato a tempo pieno, ai medici in formazione ai sensi del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12/2019 e del D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni in L. n. 60/2019, l'incarico di emergenza sanitaria territoriale è comunque conferito per 38h/sett.li; tuttavia, tali medici ottengono una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14h/sett.li. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale e fino a tale data viene corrisposto il compenso di cui all'art. 98 dell'ACN per la medicina generale vigente;
- per quanto riguarda le incompatibilità lavorative durante la frequenza del corso, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia;
- i medici frequentanti il corso di formazione specifica non possono avere contemporaneamente più di un incarico in rapporto di convenzionamento con il SSN.

RICHIAMATO il Decreto n. 19 del 3/07/2019 ad oggetto <*Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi del Direttore dell'Unità Organizzativa "Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie" e del Direttore dell'Unità Organizzativa "Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA*> con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA

D E C R E T A

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;

2. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dall'art. 92 per la medicina generale 23/03/2005 e s.m.i. vigente, siccome introdotto dall'ACN. 21/06/2018, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle Aziende ULSS della Regione del Veneto relativamente al secondo semestre 2019, elencati nell'**Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

3. di precisare che, in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 recante: "*Trasferimento all'Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla D.G.R. n. 733/2017 (...)*", la procedura di assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria è stata affidata ad Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta – la quale, tramite l'U.O.C. Gestione Risorse Umane provvederà all'individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all'art. 92 dell'ACN della medicina generale 23/3/2005 e smi, come modificato dall'ACN 21/06/2018, per conto di tutte le altre

Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico);

4. di stabilire che, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 dell'ACN 23/03/2005 come introdotto dall'ACN 21/06/2018, i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare domanda all'Azienda Zero secondo lo schema di Modulo di cui all'**Allegato B)**, parte integrante del presente provvedimento, seguendo le "*Avvertenze Generali*" ivi indicate, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA – Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero per il seguito di competenza, nonché alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri per opportuna diffusione;

7. di disporre la pubblicazione integrale urgente del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA

Dott.ssa Maria Cristina Ghiotto